



CORTE D'APPELLO DI TRENTO

PROCURA GENERALE DI TRENTO

28.1.2022

Circolare n. 2/2022

Prot. n. 564/22 CA; - n. 416/22 PG

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO
AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO
AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL DISTRETTO
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE
e p.c. ALLA SEGRETERIA DI PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO
ALLA SEGRETERIA GENERALE - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
AL SERVIZIO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI GIUDIZIARIE
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

LORO SEDI

Oggetto: d.l. 7.1.2022, n. 1 (G.U. n. 4 del 7.1.2022) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 - circolare attuativa delle disposizioni applicabili negli uffici giudiziari a decorrere dal 1°.2.2022 e dal 15.2.2022

1. Premessa

Il d.l. 7.1.2022 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e altre importanti modifiche alle disposizioni del d.l. 2021, n. 52 sulle quali il 9.1.2022 è già stata diramata una prima circolare attuativa delle norme di immediata applicabilità riguardanti i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato.

Sciogliendo la riserva contenuta in tale circolare si ritiene ora opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni per le quali è stata prevista un'applicazione differita, a decorrere dal 1°.2.2022 e dal 15.2.2022.



2. Le nuove regole per l'accesso negli uffici giudiziari applicabili dal 1° 2.2022.

Dal 1° 2.2022 e sino al 31.3.2022 chiunque intenda accedere negli uffici giudiziari per fruire dei relativi servizi deve essere titolare di certificazione verde Covid-19, anche se ottenuta a seguito di tampone antigenico o molecolare (c.d. *green pass* base o debole) con esito negativo (art. 9-bis, co. 1-bis, lett. b, e co. 1-ter, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. a), n. 1, del d.l. 2022, n. 1).

Sono esclusi dalla limitazione e possono, quindi, accedere nella sede giudiziaria anche se non siano in possesso del c.d. *green pass* base:

a) i testimoni e le parti del processo (art. 9 *sexies*, co. 8, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. b), n. 2, del d.l. 2022, n. 1);

b) i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 3, co. 1, lett. a, n. 2, del d.l. 2021, n. 52);

c) i soggetti che si rechino in ufficio per esigenze di giustizia, ma solo nei seguenti casi (art. 1, co. 1, lett. d, del D.P.C.M. 21.1.2022 sulla base di quanto previsto dall'art. 9-bis, co. 1 *bis*, lett. b del d.l. 2021, n. 52):

c.1) per la presentazione indifferibile e urgente di denunce in qualità di vittime di reato;

c.2) per richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;

c.3) per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Rimangono ferme le disposizioni vigenti che già in precedenza subordinavano l'accesso nell'ufficio alla titolarità di certificazione verde Covid-19 di base per i magistrati, il personale amministrativo e per chiunque vi svolga a qualsiasi titolo la propria attività di lavoro, nonché per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato.

3. Le nuove regole per l'accesso negli uffici giudiziari applicabili dal 15.2.2022.

A decorrere dalla successiva data del 15.2.2022 entrano in vigore anche le nuove disposizioni sull'obbligo vaccinale generalizzato per gli ultracinquantenni (art. 4-*quater* del d.l. 2021, n. 44, introdotto dall'art. 1 del d.l. 2022, n. 1) il cui assolvimento costituisce condizione per l'accesso nei luoghi di lavoro anche per i soggetti di cui all'art. 9-*quinquies*, co. 1 e co. 2, del d.l. 2021, n. 52 (personale amministrativo e soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività di lavoro negli uffici giudiziari) e per quelli di cui all'art. 9-*sexies*, co. 1 e co. 4, del d.l. 2021, n. 52 (magistrati, anche onorari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari) così come previsto dall'art. 4-*quinquies* del d.l. 2021, n. 44, introdotto dall'art. 1 del d.l. 2022, n. 1.

Conseguentemente, a decorrere dal 15.2.2022, per l'accesso nelle sedi giudiziarie dei soggetti ultracinquantenni rientranti in tali categorie (personale amministrativo, soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività di lavoro negli uffici giudiziari, magistrati, anche onorari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari) non è più sufficiente il c.d. *green pass* di base rilasciato anche in seguito a tampone, ma è richiesta la titolarità del c.d. *green pass* rafforzato e cioè:

a) di certificazione verde Covid- 19 rilasciata sulla base di effettuata vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) di certificazione verde Covid- 19 rilasciata per avvenuta guarigione.


4. Controlli e accertamento delle violazioni

Alla verifica delle condizioni richieste per l'accesso secondo le disposizioni che precedono a decorrere dal 1° 2.2022 e dal 15.2.2022, procederà il personale di vigilanza con le modalità di accertamento della titolarità della certificazione verde COVID-19 previste dalla circolare n. 40/2021, rimettendo la soluzione dei casi dubbi al Responsabile del Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica.

Rimangono ferme le competenze previste per l'accertamento delle violazioni e le deleghe già rilasciate ai fini del controllo presso le sedi giudiziarie diverse da quella centrale.

La presente circolare formerà oggetto di diramazione interna nell'ambito di ogni ufficio, sarà pubblicata sui siti internet istituzionali e resa disponibile sui *totem* multimediali di informazione posti all'ingresso delle sedi giudiziarie del distretto.

Il Procuratore Generale
Giovanni Ilarda



Il Presidente della Corte
Gloria Servetti

